**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

Le presenti condizioni generali regolano la vendita (di seguito “Condizioni Generali”) di macchine, linee di macchine, impianti (di seguito semplicemente “macchinario”) di Coser s.r.l. Via Santarcangiolese, 13, 47824 Poggio Torriana (RN), Italia C.F. 00719330383 - P.IVA 01418130405 (di seguito “Venditore”).

1. **REGIME ED EFFICACIA DELLE CLAUSOLE**
	1. Le presenti clausole devono essere considerate come condizioni generali di contratto predisposte dal Venditore e inserite automaticamente nei singoli contratti a condizione che l’altra parte, il Cliente, le abbia conosciute o che avrebbe dovuto conoscerle secondo l’ordinaria diligenza.
	2. Le clausole vessatorie elencate nell’articolo 1341 comma 2 c.c. necessitano, per essere efficaci, di essere “ben evidenziate all’interno del contratto”, per poter essere “specificamente approvate per iscritto” dal Cliente mediante un’unica sottoscrizione in calce allo specifico elenco delle stesse.
	3. Il Venditore pubblica le presenti condizioni nel proprio sito web istituzionale, precisamente al seguente sito internet www.coser.net nella sezione legale evidenziando le clausole vessatorie presenti, facendone menzione espressa all’interno dei singoli contratti e richiedendo la sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie, con ciò adempiendo l’onere a carico dell’imprenditore di renderle conoscibili ponendole a disposizione del Cliente.
	4. Il contraente aderente (di seguito il “Cliente”) ha l’onere di accertarsi delle condizioni generali di contratto praticate dall’imprenditore per “conoscerle”, ben consapevole che, in caso contrario, in ogni caso “avrebbe dovuto conoscerle secondo l’ordinaria diligenza”.
2. **PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**
	1. Il preventivo inviato dal Venditore al Cliente resterà fermo per giorni 60 dalla ricezione fatto salvo diversa espressa validità.
	2. Le presenti clausole costituiscono le clausole generali del contratto. Gli ordini che il Cliente avanzerà al Venditore dovranno essere confermati da Coser s.r.l. e doppiamente sottoscritti dal Cliente sia per accettazione e presa visione delle clausole generali, sia per accettazione espressa delle clausole c.d. vessatorie.
	3. L'accettazione da parte del Cliente della conferma d'ordine del venditore, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l'applicazione al contratto delle presenti condizioni generali. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle parti, ed anche in tal caso le presenti condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali del Cliente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal venditore. L'eventuale inizio di esecuzione del contratto da parte del venditore, in assenza di specifica accettazione scritta delle condizioni contrattuali proposte dal Cliente, difformi da quelle contenute nella proposta del venditore, non implica adesione alle stesse.
	4. Eventuali modifiche al contratto, proposte dal Cliente, comporteranno una modifica dello stesso solo se accettate per iscritto dal venditore.
	5. In deroga alla clausola 2.3 in caso la fornitura preveda un pagamento, in tutto o in parte anticipato, il contratto si considererà perfezionato alla ricezione dell’anticipo da parte del cliente. I termini di consegna decoreranno da tale data.
	6. La richiesta del Cliente di modifiche al macchinario ordinato dovrà essere effettuata per iscritto ed è soggetta all'approvazione del Venditore. Se la richiesta viene approvata, il Venditore emetterà una nuova quotazione.
	7. Il Cliente dovrà fornire al Venditore tutte le informazioni richieste dal Venditore al fine di fornire poi correttamente il Macchinario.
	8. Il Venditore fornirà istruzioni originali per l'uso e la manutenzione del macchinario in lingua Italiana.
3. **PROPRIETA’**
	1. Le merci consegnate restano di proprietà del Venditore (Patto di Riservato Dominio) sino all'integrale pagamento del prezzo. Il Cliente si impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più estesa a favore del Venditore; egli si impegna, altresì, a collaborare con il Venditore nelle misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà del Venditore. Il Venditore è autorizzato a compiere, a spese del Cliente, ogni formalità necessaria a rendere opponibile ad ogni terzo la riserva proprietà.
	2. Il Cliente non può rivendere, cedere, costituire in garanzia il macchinario acquistato senza averne prima pagato integralmente il prezzo al Venditore, al quale devono essere immediatamente rese note, a mezzo di lettera raccomandata, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette merci.
	3. In caso di violazione delle obbligazioni del Cliente previste nel presente articolo, il Venditore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già pagate e salvi gli ulteriori danni.
	4. Il Cliente si assume qualsiasi rischio connesso al Prodotto dal momento della consegna, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile italiano.
4. **PREZZO**
	1. Se non diversamente concordato, i prezzi del macchinario e ogni altra somma dovuta al Venditore si intendono sempre Franco Fabbrica.
	2. Il Cliente è tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute. L'inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento fa decadere il Cliente dal beneficio dei termini concessi, esclude l’operatività della garanzia ed esonera il Venditore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza, dandogli la facoltà di procedere all'incasso anticipato dell'intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni, le somme fino allora versate dal Cliente.
	3. Il Cliente non potrà far valere eventuali inadempimenti del Venditore se non è in regola con i pagamenti; eventuali inadempimenti del Venditore non consentono al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti.
	4. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste negli artt. 4.2 e 4.3, il Cliente fermi restando gli interessi moratori, che saranno calcolati con saggio e scadenza ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, riconosce al Venditore le somme già versate a titolo di penale e fatto salvo il maggior danno.
5. **CONSEGNA, RESA, PASSAGGIO RISCHI**
	1. Salvo patto contrario, la fornitura del macchinario si intende Franco Fabbrica, con tale termine non solo tutti i costi sono a carico del Cliente, ma anche i rischi di trasporto.
	2. La data di consegna sarà automaticamente prorogata di un termine pari al ritardo del Cliente nell'adempimento nella esecuzione dei pagamenti alle date concordate e degli obblighi previsti. Parimenti quando il Cliente, od altro soggetto da esso designato, debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici, o altre istruzioni per l’approntamento del macchinario, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo della comunicazione. In caso di modifiche del macchinario, convenute tra le parti successivamente alla data di conclusione del contratto, il termine di consegna sarà prorogato automaticamente del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.
	3. I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del Venditore e comunque con un congruo margine di tolleranza.
	4. Nel caso in cui il Cliente ritenga che i termini di tolleranza di cui al punto 5.3. siano decorsi, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata r.r. al Venditore, concedendogli un ulteriore termine di giorni trenta. Decorso tale termine il Cliente potrà richiedere a titolo di penale e a tacitazione di qualunque diritto o pretesa la somma dello 0,5% sul valore del bene per ogni mese di ulteriore ritardo e fino alla concorrenza di una percentuale massima del 2,5%.
	5. Raggiunta la percentuale del 2,5%, qualora il macchinario non sia stato ancora consegnato, il Cliente potrà inviare una comunicazione scritta a mezzo raccomandata r.r. al venditore con cui gli intima la consegna del macchinario nel termine di giorni trenta. Decorso inutilmente detto termine di giorni trenta e raggiunta quindi una percentuale pari al 2,5% il Cliente potrà ritenere, se lo vorrà, il contratto risolto.
	6. Nel caso in cui il Cliente rifiuti la consegna del macchinario, il Venditore potrà richiedere a titolo di penale la somma dello 0,5% sul valore del bene per ogni mese di ulteriore rifiuto fatti salvi gli ulteriori danni.
	7. Il termine di consegna verrà prorogato per un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di conseguenze di eventi di forza maggiore che rendano temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. Le cause di forza maggiore potranno derivare da incendi, inondazioni, esplosioni, terremoti, scioperi nazionali, guerre, insurrezioni, sommosse o altri disordini civili, blocco dei trasporti. Il Venditore, venuto a conoscenza dell'impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al Cliente l'esistenza dell'impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti di esso sull'obbligo di consegna. Analogamente, il Venditore comunicherà al Cliente il venir meno dell'impedimento. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente art. 5.7., né il Cliente né il Venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.
6. **MESSA IN FUNZIONE**
	1. Quando ciò sia stato espressamente convenuto per iscritto tra le parti, si procederà alla messa in funzione della macchina presso il Cliente a cura del Venditore. La messa in funzione presso il Cliente riguarderà la verifica, secondo quanto pattuito, dell'esecuzione del montaggio o dell'installazione e del funzionamento.
	2. La messa in funzione della macchina deve ritenersi effettuata con esito positivo in casi di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di messa in funzione.
	3. Difetti palesi, difetti di conformità, difetti di esecuzione nel montaggio, difetti di funzionamento devono essere contestati per iscritto nel verbale di messa in funzione o immediatamente dopo la messa in funzione stessa.
	4. Salvo diverso accordo tra le parti, il Cliente dovrà organizzare la messa in funzione in modo tale che si tenga non oltre 30 giorni dalla data di arrivo della macchina presso il luogo di destinazione: diversamente, a tale data, la messa in funzione deve ritenersi effettuata con esito positivo.

Quando il montaggio o l'installazione della macchina devono essere eseguiti dal Venditore, la messa in funzione della macchina sarà effettuata al termine di tale montaggio o installazione.

Quando il Cliente non effettui la messa in funzione, l'effettuazione della messa in funzione della macchina, o comunque se tale messa in funzione non si tiene entro 30 giorni dall'ultimazione del montaggio o dell'installazione (o per ritardo del Cliente nell'organizzare tempestivamente la messa in funzione o perché il Venditore ritiene che non siano stati adeguatamente effettuati i necessari collegamenti e predisposto quant'altro è necessario per la messa in funzione, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile a grave inadempimento del Venditore) le prove di messa in funzione devono ritenersi effettuate con esito positivo.

In ogni caso il Cliente predisporrà in tempo utile tutto quanto è necessario o utile per la regolare effettuazione della messa in funzione alla data stabilita.

Se non diversamente pattuito, tutte le spese comunque necessarie per l'esecuzione della messa in funzione presso il Cliente saranno a suo carico, ad eccezione di quelle necessarie per la partecipazione dei tecnici del Venditore alla medesima.

1. **GARANZIA**
	1. Non sono coperti da garanzia le parti soggette a usura e le parti commerciali oltre ai componenti elettrici ed elettronici.
	2. La garanzia non copre altresì i danni subiti dal macchinario dovuti a mancata osservanza delle disposizioni previste dal manuale di istruzioni, da un cattivo uso della macchina e da modifiche o riparazioni effettuate senza il preventivo consenso scritto del Venditore.
	3. Nel caso di macchine spedite smontate, che debbano essere montate dal Venditore, ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il Cliente non venga effettuato direttamente dal Venditore o almeno sotto il controllo di suo personale specializzato.
	4. La durata della garanzia è di 12 mesi dalla messa in servizio con sostituzione gratuita di tutte quelle parti che dovessero risultare difettose per materiale o costruzione.
	5. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, il Cliente, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura; entro 15 giorni da quando egli l'ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test della macchina. In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati al precedente art. 7.4. o di quelli altrimenti convenuti tra le parti.

Il Cliente decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il Venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, il Cliente ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine dalla richiesta.

* 1. In seguito a regolare denuncia del Cliente, effettuata ai sensi dell'art. 7.5., il Venditore eseguirà l'obbligazione di garanzia con le riparazioni e la sostituzione delle parti difettose o viziate.

Per l'esecuzione dell'obbligazione di garanzia, il Venditore potrà a sua scelta:

a) eseguire o far eseguire da terzi le riparazioni e/o sostituzioni, con spese di viaggio, vitto e alloggio a carico del Cliente;

b) far eseguire le riparazioni e/o le sostituzioni dal Cliente, fornendogli le relative istruzioni ed eventualmente fornendogli gratuitamente, franco fabbrica del Venditore, o rimborsandogli le parti di ricambio.

* 1. Salvo dolo o colpa grave del Venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al Cliente non potrà comunque superare la quota di valore della macchina relativa alla sola parte difettosa.

La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dalle merci fornite; in particolare il Cliente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.

* 1. E’ esclusa ogni ulteriore responsabilità per danni diretti o indiretti e tale garanzia non può essere invocata qualora guasti, rotture, ecc., provengano dal mancato rispetto delle istruzioni di servizio e/o manutenzione o da trattamento irregolare del macchinario.
1. **PERSONALE**
	1. Quando sia stato convenuto tra le parti l'invio di personale, il personale del Venditore potrà essere adibito soltanto ai lavori previsti nel contratto.
	2. Il Cliente si obbliga a facilitare in ogni modo il lavoro del personale del Venditore, ed a far sì che questo lavoro possa iniziare immediatamente dopo l’arrivo in loco e possa proseguire senza interruzione fino al termine. In particolare, ma non solo, il Cliente si obbliga a:
	3. ultimare tutti i lavori occorrenti, di qualsiasi natura, prima dell'inizio dei lavori da parte del personale del Venditore;
	4. tenere pronti gli allacciamenti (luce, energia, acqua, ecc.) come pure gli apparecchi e gli attrezzi occorrenti, inclusi i mezzi di sollevamento e di trasporto interno;
	5. predisporre locali muniti di chiusura per la custodia degli attrezzi e degli indumenti del personale del Venditore nelle immediate vicinanze del posto di lavoro;
	6. predisporre in loco le parti da montarsi, assicurandone una completa protezione;
	7. tenere pronto ogni opportuno personale ausiliario;
	8. garantire in ogni momento l'incolumità dei tecnici del Venditore.
2. **LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE**
	1. Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
	2. Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata sarà esclusivamente competente il foro del venditore, tuttavia, in deroga a quanto sopra, il Venditore avrà sempre la facoltà di adire il foro del Cliente.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto e approvato specificatamente le seguenti clausole: 2 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, 3 PROPRIETA’, 4 PREZZO, 5 CONSEGNA, RESA, PASSAGGIO RISCHI, 6 MESSA IN FUNZIONE, 7 GARANZIA, 9 LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE